

EPIGRAFE

TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA MINORE.

Art.1

La Regione persegue il fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica minore e del loro habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.

Art.2

Nelle more dell' approvazione di una normativa generale per il conseguimento della finalità di cui al precedente articolo, la Regione nell' ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.

Art.3

Per le specie elencate nel presente articolo é vietato:

- a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
- b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
- c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell' allevamento e dell' ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1;
- d) la distruzione o la raccolta di uova dell' ambiente naturale o la loro detenzione quand' anche vuote;
- e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall' animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Le specie di anfibi e rettili protette sono le seguenti: Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra gigliolii*); Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*); Tritone crestato (*Triturus cristatus carnifex*); Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris meridionalis*); Tritone italiano (*Triturus italicus*); Geotritone italiano (*Hydromantes italicus italicus*); Ululone a ventre giallo (*Bombina variegata pachypus*); Rospo comune (*Bufo bufo spinosus*);

Rospo smeraldino (*Bufo viridis viridis*); Raganella comune (*Hyla arborea arborea*); Rana agile (*Rana dalmatina*);

Rana greca (*Rana graeca*);

Tartaruga marina comune (*Caretta caretta caretta*); Tartaruga franca (*Chelonia mydas mydas*);

Tartaruga liuto (*Dermodochelys coriacea*); Testuggine comune (*Testudo hermanni robertmertensi*);

Testuggine d' acqua (*Emys orbicularis*); Tarantola mauritanica (*Tarentola mauritanica mauritanica*);

Emidattilo verrucoso (*Hemidactylus turcicus turcicus*); Ramarro (*Lacerta viridis viridis*);

Lucertola muraiola (*Podarcis muralis brueggemanni* e *Podarcis muralis nigriventis*);

Orbettino (*Anguis fragilis fragilis*);

Luscengola (*Chalcides chalcides chalcides*); Biacco maggiore (*Coluber viridiflavus viridiflavus*); Lucertola

campestre (*Podarcis sicula campestris*, *Podarcis sicula sicula*, *Podarcis sicula latastei*, *Podarcis sicula pasquinii* e *Podarcis sicula patrizii*); Cervone (*Elaphe quatuorlineata quatuorlineata*); Saettone (*Elaphe longissima longissima* ed *Elaphe longissima romana*);

Biscia dal collare (*Natrix natrix helvetica*); Biscia tassellata (*Natrix tessellata tessellata*); Coronella della Girona (*Coronella girondica*); Vipera dell' Orsini (*Vipera ursinii ursinii*).

É vietata l' uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d' acqua dolce (*Austropotamobius pallipes italicus*) e dei granchi di acqua dolce (*Potamon fluviatile fluviatile*) non provenienti da allevamento.

La cattura di tutte le specie del genere *Helix* (chiocciola) é vietata da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima della levata del sole.

La cattura delle specie di cui al precedente terzo comma é consentita per una quantità giornaliera di 1 chilogrammo per persona.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli appartenenti alle università, agli enti ed istituti di ricerca pubblici o privati, autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art.4

Gli allevamenti di rane, chioccioline, gamberi e granchi di acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio. Il comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vieta l' esercizio quando il loro impianto e la loro conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.

Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l' origine e la destinazione.

Art.5

Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi, confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna autoctona.

Art.6

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge é soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 70.000 e massima di L. 170.000 ed alla confisca degli animali.

Art.7

Sono incaricati dell' osservanza della presente legge, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale ed i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi.
